

Incremento risorse per il lavoro straordinario (negli enti senza la dirigenza)

In sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera al), del CCNL 23/02/2026, è possibile destinare ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999; per gli enti senza la dirigenza, il passaggio in contrattazione integrativa si rende necessario quando, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, tale incremento determina una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022.

Qualora tale operazione riguardi solo un'annualità, la decurtazione può essere considerata di natura "variabile".

Resta inteso che la riduzione va apportata al fondo dopo la contrattazione integrativa che la stabilisce.